

<b>Finalità</b>	L'Incentivo Occupazione Sviluppo Sud, istituito con decreto n.178 del 19 aprile 2019, favorisce l'assunzione di persone con difficoltà di accesso all'occupazione. Spetta ai datori di lavoro che assumano, tra il 1° maggio e il 31 dicembre 2019.
<b>Area di riferimento</b>	L'incentivo spetta esclusivamente laddove la sede di lavoro, per la quale viene effettuata l'assunzione, sia ubicata nelle Regioni "meno sviluppate" (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o nelle Regioni "in transizione" (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza del lavoratore.
<b>Destinatari</b>	I destinatari del contributo sono i datori di lavoro privati che assumano, nel periodo compreso tra il 1° maggio 2019 ed il 31 dicembre 2019 persone disoccupate in possesso delle seguenti caratteristiche: a) lavoratori di età compresa tra i 16 anni e 34 anni di età; b) lavoratori con 35 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017.
<b>Tipologie contrattuali incentivate</b>	Sono ammesse a contributo le assunzioni effettuate ad opera di datori di lavoro privati per il periodo su indicato ed esclusivamente per le seguenti tipologie contrattuali: a) contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione; b) contratto di apprendistato professionalizzante; c) in caso di lavoro a tempo parziale; d) in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato: in tal caso non è richiesto il requisito di disoccupazione di cui sopra; e) in caso di assunzione del socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato.
<b>Tipologie contrattuali non incentivate</b>	L'incentivo è escluso in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, occasionale o intermittente.
<b>Incentivi</b>	In caso di accertato superamento dei limiti stabiliti dalla normativa europea in materia di aiuti di stato in regime "de minimis", l'INPS provvede alla revoca dell'incentivo, con applicazione delle sanzioni civili di legge. Gli incentivi di cui al presente decreto in alternativa al regime "de minimis" possono essere fruiti nei seguenti casi: a) Qualora l'assunzione comporti un incremento occupazionale netto, intendendo con tale l'aumento netto del numero di dipendenti di un datore di lavoro rispetto alla media dei dodici mesi precedenti l'assunzione, da mantenersi per tutto il periodo di assunzione; tal requisito non è richiesto per i casi in cui il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale. Per i lavoratori di età compresa tra i 25 e i 34 anni di età, l'incentivo può essere fruito quando: a) il lavoratore sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; b) il lavoratore non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale; c) il lavoratore abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito; d) il lavoratore sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di al meno il 25.

"AdIM News" testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Sala Consilina (SA) al R.G. N. 3/05 del 14.12.05

**Ammontare del contributo**

L'incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile.

In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.

L'erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle denunce contributive e secondo l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza preliminare.

**Modalità di presentazione dell'istanza**

I datori di lavori interessati devono inoltrare un'istanza preliminare di ammissione all'INPS attraverso l'apposito modulo telematico, indicando i dati relativi all'assunzione effettuata o che intendono effettuare, con le modalità definite dall'INPS ed illustrate in apposita circolare che sarà emanata dall'Istituto a seguito della pubblicazione del presente decreto.

L'INPS effettua le seguenti operazioni:

- a) determina l'importo dell'incentivo spettante in relazione alla durata e alla retribuzione del contratto sottoscritto;
- b) verifica, mediante apposito modulo telematico, i requisiti di ammissione all'incentivo;
- c) accerta la disponibilità residua delle risorse;
- d) comunica, in caso di esito positivo delle precedenti verifiche, l'avvenuta prenotazione dell'importo dell'incentivo in favore del datore di lavoro.

**Principali scadenze**

- Assunzioni effettuate dal 1° maggio 2019 al 31 dicembre 2019
- Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione da parte dell'INPS, il datore di lavoro deve, ove non abbia già provveduto, effettuare l'assunzione e confermare la prenotazione effettuata in suo favore.
- L'incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2021

**Documentale**

Mod. 7.08